



GENERAL
FINANCE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

D. Lgs. 231/2001

Versione numero	Data approvazione	Documento redatto da	Documento verificato da
Uno	27 Ottobre 2015	A.D./Ufficio Segreteria	Consiglio di Amministrazione
			-

PARTE GENERALE

Sommario

Premessa	5
Finalità del Modello	6
Destinatari	6
Elementi fondamentali del Modello	7
Definizioni	7
Quadro normativo di riferimento e Reati Presupposto	10
<i>Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni</i>	10
<i>Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto in caso di responsabilità da reato</i>	11
<i>Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente (cd. Reati Presupposto)</i>	11
<i>Condizione esimente della Responsabilità amministrativa</i>	12
Percorso metodologico di definizione del Modello	14
<i>Mappatura delle attività a rischio-reato e processi strumentali</i>	14
<i>Attività sensibili a rischio-reato</i>	14
<i>Processi strumentali</i>	15
Reati considerati nella redazione del sistema di controllo di Generalfinance	16
Regole comportamentali di carattere generale	20
<i>Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le autorità amministrative di vigilanza indipendenti</i>	20
<i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati</i>	21
<i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i>	21
<i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari</i>	22
<i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	22
<i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</i>	23
<i>Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i>	25
L'Organismo di Vigilanza e Controllo	26
<i>Requisiti dell'OdV e dei suoi componenti</i>	26
<i>Compiti e funzioni dell'OdV</i>	26
<i>Regole di funzionamento</i>	28
Il Sistema Sanzionatorio	29
<i>Sanzioni per il personale dipendente</i>	29
<i>Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti</i>	30

<i>Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza.....</i>	<i>30</i>
<i>Misure nei confronti degli amministratori.</i>	<i>31</i>
<i>Misure nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali.</i>	<i>31</i>
Il Codice Etico.....	32
Diffusione del Modello, dei Protocolli e del Codice Etico.....	33
Adozione e aggiornamento.....	33

Premessa

Generalfinance S.p.A. (“**Generalfinance**” o “**Società**”), è un intermediario finanziario iscritto all’elenco generale previsto dall’articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 385/1993, c.d. “TUB”) ed ha per oggetto l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di finanziamento sotto qualsiasi forma (con l’esclusione del rilascio di garanzie nei confronti del pubblico), di prestazione di servizi finanziari, commerciali e amministrativi, di assunzione di partecipazione, di acquisto di crediti di impresa così come previsto dall’art.1 della L.52/1991 e di ogni attività strumentale o connessa a quella finanziaria, quali operazioni mobiliari o immobiliari, atte a sviluppare l’attività esercitata, nell’ambito di quanto previsto dal TUB e dalle leggi speciali in materia (art. 4, Statuto della Società). Entro i limiti e con le modalità di legge, essa svolge prevalentemente attività di anticipazione contro cessione di crediti di impresa secondo la disciplina di cui alla L.52/1991 e, per quanto in essa non previsto, dal codice civile.

Il Decreto Legislativo 231 dell’8 giugno 2001¹, rubricato “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (“**Decreto**”), ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità per gli enti giuridici, derivante da reati commessi, a vantaggio o nell’interesse degli enti, da persone fisiche aventi funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione degli enti stessi o di loro unità organizzative dotate di autonomia finanziaria o funzionale (“*soggetti in posizioni apicali*”), nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti (“*soggetti sottoposti*”).

I criteri di imputazione soggettiva dell’ente attengono all’elemento della “colpa”: affinché l’ente sia ritenuto responsabile di un reato, l’illecito deve essere “rimproverabile”, ossia contrario all’espressione della politica aziendale, oppure conseguente ad un deficit di organizzazione. La responsabilità dell’ente sussiste quindi qualora non siano stati adottati e non siano stati efficacemente attuati standard di gestione e di controllo adeguati al suo settore di operatività.

Generalfinance - consapevole dell’importanza di adottare ed efficacemente attuare un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale - ha operato con l’intento di approntare uno strumento capace di assicurare lo svolgimento dell’attività aziendale nel rispetto della legge, definendo regole operative e comportamentali chiare ed efficaci ed attivando presidi idonei a prevenire la commissione dei fatti di reato.

Il presente documento, denominato **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** (il “Modello” o il “Modello 231”), rappresenta il risultato dell’attività svolta da Generalfinance per dare attuazione alle indicazioni derivanti dalla normativa di riferimento. Esso è strutturato in due sezioni:

- Parte Generale, la quale (i) descrive i contenuti del Decreto e delle principali altre norme applicabili nonché il processo di realizzazione del Modello; (ii) riporta l’elencazione dei Reati Presupposto e delle c.d. “attività a rischio” (o, più in generale, le situazioni classificabili come “rischiose” rispetto all’attività svolta dalla Società); (iii) illustra le misure adottate per eliminare le criticità individuate ovvero - laddove ciò non fosse possibile - per limitarne il più possibile le conseguenze; (iv) definisce le sanzioni previste in caso di violazione delle norme procedurali adottate e, più in generale, delle disposizioni del Decreto;

¹ Emanato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001 n. 140 ed entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Suddetta Parte Generale del Modello spiega inoltre il ruolo e la funzione dell'**Organismo di Vigilanza** ("**OdV**") - chiamato a vigilare sull'effettività e sull'adeguatezza del Modello stesso, a riferire in merito alla sua attuazione, ad approvare il programma annuale delle attività di vigilanza e a comunicare l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati - nonché i flussi informativi tra questo e gli organi societari.

- Parte Speciale, che contiene i Protocolli Operativi (i "**Protocolli**") mediante i quali, per specifici temi ritenuti di particolare interesse, sono stati disposti particolari presidi, ovvero meglio precisate norme operative o comportamentali.

Infine, il sistema di prevenzione attivato dalla Società in esecuzione delle disposizioni del Decreto trova la sua piena realizzazione nel **Codice Etico**, adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione (nel seguito indicato anche come "CdA") del 15 luglio 2010.

Modello e Codice Etico, pur mantenendo ciascuno identità ed autonomia, costituiscono un *corpus* unico mediante il quale Generalfinance intende perseguire le finalità proprie del Decreto e, contestualmente, proporre ai Destinatari uno strumento di consapevolezza e sensibilizzazione ad assumere comportamenti corretti e trasparenti sia individualmente considerati, che in un più generale contesto di reciproche relazioni.

Il Modello è stato approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 ottobre 2015.

Finalità del Modello

Generalfinance ha predisposto il proprio Modello in un'ottica di controllo preventivo, in considerazione del fatto che il Decreto (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c.) considera quale esimente la c.d. "*elusione fraudolenta*" dello stesso. La Società, dunque, ha predisposto e attuato tutti gli opportuni controlli affinché l'evento reato non si possa verificare se non attraverso una *ingannevole elusione*, da parte dell'autore della condotta criminosa, sia del Modello che dei Protocolli Operativi posti a presidio del rischio.

Attraverso l'adozione del Modello, Generalfinance intende quindi perseguire le seguenti specifiche finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie illecite di cui al Decreto;
- diffondere nei Destinatari la consapevolezza che la violazione del Decreto e delle prescrizioni e dei principi contenuti nel Modello, nei Protocolli e nel Codice Etico comporta, a loro carico, l'applicazione di sanzioni (pecuniarie, interdittive, di confisca, ecc.);
- consentire, grazie ad una costante azione di monitoraggio e aggiornamento, di prevenire tempestivamente e contrastare efficacemente la commissione di Reati Presupposto.

Destinatari

Il Modello è destinato ai componenti degli Organi sociali, ai Dipendenti della Società – per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti – nonché, in genere, a quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto della Società, una o più delle Attività a rischio.

Le disposizioni contenute nel Modello, nei Protocolli e nel Codice Etico si applicano quindi a:

- coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione nella Società ovvero che siano membri del Collegio Sindacale o di altro organo sociale;
- i soggetti cui è affidata la funzione di responsabile, ovvero siano membri, di una delle specifiche Direzioni organizzative, dotate di autonomia finanziaria e funzionale, in cui si articola la Società;
- coloro che - seppur sprovvisti di una formale investitura - esercitano nei fatti attività di rappresentanza, amministrazione e direzione della Società;

- i lavoratori subordinati di qualsiasi livello ed in forza di qualsivoglia inquadramento contrattuale, ancorché distaccati sul territorio nazionale ovvero all'estero, per lo svolgimento dell'attività societaria;
- i collaboratori sottoposti alla direzione o vigilanza del *management* aziendale;
- coloro che, più in generale, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o nell'interesse della medesima.

Il Modello, i Protocolli e il Codice Etico costituiscono, infine, un riferimento indispensabile sia per tutti coloro che contribuiscono allo sviluppo dell'attività societaria in qualità di fornitori di beni, servizi, collaboratori esterni, consulenti e partner commerciali, sia per quanti si trovino a svolgere, in nome o per conto della Società, una o più delle Attività a rischio. Con riferimento a questi soggetti, l'osservanza del Modello, dei Protocolli specificamente inerenti all'attività svolte è garantita anche mediante la previsione di clausole contrattuali che prevedono l'obbligo di rispettarne i principi, pena – in difetto – la possibilità per la Società di sanzionare la violazione mediante l'esercizio della facoltà di recesso o del diritto di risolvere unilateralmente il rapporto contrattuale e, in ogni caso, di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Elementi fondamentali del Modello

Sulla base di tali presupposti la Società ha svolto un'analisi dettagliata dei rischi connessi alle diverse fasi dei processi aziendali, verificando e individuando le aree potenzialmente esposte al rischio che si verifichi una delle fattispecie di reato. Successivamente sono state valutate le tipologie di reato in relazione alle specifiche attività ed individuate le funzioni interne potenzialmente esposte al rischio di commissione di reato.

Infine, rispetto ai possibili reati e ai corrispondenti rischi, si è verificata l'esistenza e l'attuazione di idonei strumenti di prevenzione e controllo e, laddove ritenuto opportuno, sono stati implementati e adottati protocolli di condotta, aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti

Gli elementi fondamentali sviluppati nella definizione del Modello, si possono così riassumere:

- mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto (attività che pertanto sono soggette a monitoraggio periodico);
- previsione di specifici principi di controllo per i processi strumentali ritenuti a maggior rischio potenziale di commissione di reato;
- identificazione dei principi etici e delle regole comportamentali volti alla prevenzione di condotte che possano integrare le fattispecie di Reato Presupposto;
- istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale e attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- approvazione di un sistema sanzionatorio idoneo a garantire l'efficace attuazione del Modello, contenente disposizioni disciplinari applicabili in caso di violazione delle prescrizioni in esso contenute;
- svolgimento di attività di informazione e formazione dei Destinatari sui contenuti del Modello, dei Protocolli e del Codice Etico;
- previsione di modalità per l'adozione e l'effettiva applicazione del Modello nonché per le necessarie modifiche o integrazioni dello stesso.

Definizioni

Il presente paragrafo mira a raccogliere in modo organico e a definire univocamente la terminologia specifica utilizzata nel Modello e nei Protocolli operativi.

- “Attività a rischio”:Attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi delle attività nello svolgimento delle quali si potrebbero in linea di principio configurare le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati.
- “CCNL”:Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
- “Codice Etico”:declinazione, a livello aziendale, dei diritti e dei doveri - anche morali - nonché delle responsabilità interne ed esterne, di tutti i soggetti e gli Organi operanti nella Società. Esso individua i valori aziendali primari cui Generalfinance intende conformarsi nonché le regole comportamentali ai fini della prevenzione e contrasto di possibili illeciti ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- “D.lgs. 231/2001”:Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel seguito del documento indicato semplicemente come “**Decreto**”.
- “Destinatari”:.....I principi e i contenuti del Modello 231 sono destinati ai componenti degli organi sociali, del management e ai dipendenti di Generalfinance S.p.A., nonché a tutti coloro che operano in Italia e all’estero per il conseguimento degli obiettivi di Generalfinance S.p.A. Per una completa identificazione di tutti i soggetti nei confronti dei quali le disposizioni del presente Modello e del Codice Etico sono vincolanti si rimanda all’apposito paragrafo del presente documento “Destinatari”.
- “Enti” (o “Ente”):tutti i soggetti destinatari delle disposizioni del Decreto, intendendosi - ai sensi dell’articolo 1 del medesimo - quelli dotati di personalità giuridica, le società e le associazioni, anche prive di personalità giuridica. Ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, non sono ricompresi in tale novero: lo Stato, gli enti pubblici non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.
- “Modello Organizzativo”:Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati presupposto (ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto), la cui adozione vale quale esimente dalla responsabilità, in quanto finalizzato ad escludere la colpevolezza della Società in relazione alla commissione dei Reati Presupposto.
- “Organismo di Vigilanza”:Organismo previsto dall’art. 6, comma 1 lett.b) del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso. Nel seguito del documento indicato semplicemente come “**Organismo**” o “**OdV**”.
- “Personale”:tutti coloro che prestano attività lavorativa presso Generalfinance S.p.A., compresi i soggetti apicali.

- “Protocolli Operativi”:documenti emanati in forza del Modello, diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai Reati Presupposto. Essi integrano e dispongono una serie di obblighi operativi vincolanti per i Destinatari.
- “Rischio”qualsiasi variabile o fattore che può incidere negativamente sul raggiungimento degli obiettivi indicati dal Decreto.
- “Soggetti terzi”:soggetti nei cui confronti la Società ha esternalizzato attività rientranti nel proprio perimetro operativo (collaboratori, consulenti, fornitori).
- “Pubblica Amministrazione”:Pubblica Amministrazione nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- “Procedure”:insieme delle regole aziendali atte a disciplinare un determinato processo.
- “Reati Presupposto”:reati cui si applica la disciplina prevista del D.lgs. 231/2001 (artt. 24 e ss.), per il cui perfezionamento è necessaria la commissione di uno dei reati previsti dall'ordinamento italiano, cui il Decreto espressamente rimanda.
- “Sistema disciplinare”:insieme delle misure sanzionatorie e dei provvedimenti disciplinari applicabili, in caso di violazione del Modello o delle norme del Codice Etico, tanto nei confronti dei soggetti in posizione apicale, quanto dei soggetti sottoposti all'altrui direzione.

Quadro normativo di riferimento e Reati Presupposto

Il regime giuridico della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina – introducendola per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale – la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (enti),² inserendosi in un contesto di attuazione di obblighi internazionali e di armonizzazione rispetto alla politica normativa comunitaria. Si tratta di una responsabilità penale-amministrativa, poiché, pur comportando sanzioni amministrative, consegue da reato e può essere sanzionata solo attraverso le garanzie proprie del processo penale³. La responsabilità dell’ente se accertata, si aggiunge a quella della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto.

La responsabilità amministrativa consegue innanzitutto ad un reato commesso nell’interesse dell’ente, ossia ogniqualvolta la condotta illecita sia posta in essere con l’intento di arrecare un beneficio alla società; la medesima responsabilità è del pari ascrivibile alla società ogniqualvolta la stessa tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio (economico o non) di tipo indiretto, pur avendo l’autore del reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio alla società. Al contrario, il vantaggio esclusivo dell’agente (o di un terzo rispetto all’ente) esclude la responsabilità dell’ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell’ente al fatto di reato.

Per quanto concerne il soggetto agente, gli Enti sono responsabili per i reati commessi, nel proprio interesse ovvero a proprio vantaggio, da soggetti ad essi legati da un particolare “rapporto giuridico qualificato”⁴, ossia :

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “soggetti in posizione apicale”);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (c.d. “soggetti sottoposti”).

Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’ente, oltre all’esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegarvi oggettivamente il reato, il legislatore impone l’accertamento della sua colpevolezza. Siffatto requisito soggettivo si identifica con la c.d. "colpa da organizzazione", configurabile ogniqualvolta esso - di fronte ad una violazione di adeguate regole di diligenza autoimposte dall’ente medesimo e volte a prevenire lo specifico rischio da reato - non sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art.7, comma 2).

In altre parole: qualora il soggetto qualificato agisca per realizzare un interesse esclusivamente proprio o di terzi e, pertanto, il vantaggio dell’ente venga del tutto a mancare, a quest’ultimo non sarà addebitabile alcuna responsabilità. Al contrario, se l’interesse dell’ente - sia pure indiretto - sussiste, la responsabilità dipendente da reato si configura pur in mancanza di vantaggi oggettivi per lo stesso.

Dalla sostanziale autonomia di tale responsabilità discende - ai sensi dell’art. 8 del Decreto - la circostanza che l’ente è chiamato a rispondere del reato anche qualora l’autore del medesimo non sia stato identificato, non sia imputabile ovvero qualora il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia.

Il Decreto prende inoltre in considerazione l’ipotesi in cui il reato sia commesso all’estero: in tal caso l’ente è chiamato a rispondere, purché abbia nel territorio italiano la sede principale e nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto (art. 4, comma 1).

² La società, sotto il profilo della responsabilità, viene considerata “autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome, per conto o comunque nell’interesse dell’ente”.

³ La sanzione amministrativa per la società può essere applicata esclusivamente dal giudice penale nel contesto garantistico del processo penale solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore: la commissione di un determinato reato, nell’interesse o a vantaggio della società, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti).

⁴ Articolo 5, comma 1, del Decreto.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto in caso di responsabilità da reato.

Il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, ivi compresa l'interdizione dall'esercizio dell'attività. L'accertamento della responsabilità espone l'ente a diverse tipologie di sanzioni che, in base al principio di legalità (richiamato all'articolo 2), sono espressamente individuate dal legislatore.

Sul piano patrimoniale, dall'accertamento dell'illecito dipendente da reato discende sempre l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la confisca del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente.

Nei casi previsti dalla legge, inoltre, il giudice penale può applicare una o più tra le seguenti sanzioni interdittive:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, qualora siano applicate suddette sanzioni interdittive, l'autorità giudicante può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali (per estratto o per intero), a cura della Cancelleria del Giudice competente ed a spese dell'ente.

Reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'ente (cd. Reati Presupposto).

In origine, le sole ipotesi di reato recepite dalla normativa, agli articoli 24 e 25, erano fattispecie tutte già previste dal codice penale, cui il Decreto rimandava. A partire dall'anno 2001 sono state introdotte ulteriori ipotesi criminose. Ad oggi il catalogo dei Reati Presupposto ricomprende:

- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)⁵;
- delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- reati societari (art. 25-ter, inserito dall'art. 3 del D.lgs. 61/2002 e modificato, da ultimo, dalla Legge 262/2005)⁶;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies) previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del Testo Unico di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), per come modificato dalla c.d. "Comunitaria 2004";
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);

5 La L. n. 190/2012 (recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") - all'articolo 1 - ha introdotto la fattispecie di reato derivante dalla violazione delle norme anticorruzione: "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater, codice penale).

6 La L. n. 190/2012 (recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") - all'articolo 1, comma 76 - ha introdotto la fattispecie di reato derivante dalla violazione delle norme anticorruzione: "Corruzione tra privati" (art.2635 cod. civ.).

- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio⁷ (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies);
- reati ambientali (art. 25-undecies);
- delitti tentati (art. 26);
- impiego di cittadini stranieri che soggiornano illegittimamente in Italia.

Condizione esimente della Responsabilità amministrativa.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che l'ente non risponda dell'illecito nel caso in cui dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, «un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto, suddetto Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Più in particolare, in ipotesi di reato commesso da soggetti in posizione apicale, l'ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il relativo aggiornamento sia stato affidato a un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (l'OdV);
- i soggetti abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello e
- non sia ravvisabile l'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è in ogni caso esclusa qualora l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere svolta a priori.

Merita osservare come la mera adozione del modello da parte del Consiglio di Amministrazione non costituisca tuttavia misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

La caratteristica dell'effettività del Modello è legata alla sua reale attuazione che, a norma dell'art. 7, comma 4, del Decreto, richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);

⁷ La Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 (pubblicata in G.U. il 17 dicembre 2014, n. 292 e recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio") ha introdotto - mediante l'art. 3 - il reato di autoriciclaggio all'articolo 648 ter 1 del codice penale; il comma 5 del medesimo art. 3 include inoltre il reato di autoriciclaggio tra i Reati Presupposto del D.lgs. 231/2001 prevedendo la modifica dell'art. 25 octies.

- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Generalfinance, pertanto, adotta, efficacemente attua ed aggiorna costantemente il Modello al fine di prevenire la commissione dei fatti di reato, previsti dal Decreto⁸, per cui ritiene sussistere un rischio di commissione all'interno della propria struttura.

8 L'articolo 17 del Decreto, "Riparazione delle conseguenze del reato", dispone che l'adozione ed attuazione, successivamente alla commissione del reato e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, di "modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi", in cui siano state colmate le carenze organizzative che hanno determinato il reato, consente all'ente, al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dal menzionato articolo, di non subire l'applicazione delle sanzioni interdittive, ferma restando tuttavia l'applicazione di quelle pecuniarie.

Percorso metodologico di definizione del Modello

Mappatura delle attività a rischio-reato e processi strumentali.

Il Decreto prevede espressamente - ex art. 6, comma 2, lett. a) - che il Modello individui le aree di attività, nel cui ambito possano essere commessi i Reati Presupposto. Si tratta, in altri termini, di identificare quei processi aziendali che comunemente vengono definiti "sensibili".

La Società ha pertanto compiuto un'approfondita analisi del business al fine di identificare, nell'ambito della propria struttura organizzativa, i ruoli e le linee gerarchiche in cui si suddividono le Direzioni e le funzioni aziendali⁹, nonché le attività sensibili oggetto dell'intervento.

Detto esame è stato condotto sulla base delle informazioni raccolte presso i referenti aziendali (Direttori e Responsabili di funzione) che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore di relativa competenza.

I risultati sono stati raccolti in una scheda descrittiva (c.d. "Matrice delle Attività a Rischio Reato"), che illustra in dettaglio i profili di rischio di commissione dei Reati Presupposto nell'ambito delle attività proprie di Generalfinance. La Matrice delle Attività a Rischio Reato è custodita presso la sede della Società dall'Ufficio Segreteria, disponibile per eventuale consultazione agli amministratori, ai sindaci, all'Organismo di Vigilanza ed a chiunque sia legittimato a prenderne visione.

Nella Matrice delle Attività a Rischio Reato vengono rappresentate le aree aziendali a rischio di possibile commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. "attività sensibili"), i reati associabili, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi, nonché i processi nel cui svolgimento potrebbero potenzialmente crearsi le condizioni, gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi (c.d. "processi strumentali").

Attività sensibili a rischio-reato

La mappatura delle attività a rischio reato ha permesso l'individuazione delle attività sensibili ed una loro associazione a specifiche aree aziendali e alle singole funzioni responsabili. Di seguito sono elencate le aree in cui si è riscontrato il rischio di potenziale commissione di Reati Presupposto:

- gestione dei rapporti di "alto profilo" con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione;
- gestione dell'attività caratteristica (anticipazione contro cessione di crediti di impresa e concessione di finanziamenti);
- gestione del sistema sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza);
- gestione degli adempimenti richiesti dalla normativa vigente, non connessi all'attività caratteristica, anche in sede di verifiche ed ispezioni;
- gestione degli adempimenti necessari alla richiesta di finanziamenti e predisposizione della relativa documentazione;
- gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali, contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- gestione dei contenziosi giudiziali e delle problematiche connesse;
- utilizzo, gestione e manutenzione dei sistemi informativi aziendali;
- gestione degli approvvigionamenti;
- gestione della contabilità generale e formazione del bilancio;
- adempimenti societari.

⁹ Tutte le Direzioni, i rispettivi Responsabili, le aree, gli uffici e le diverse funzioni in cui si suddivide la Società sono riassunti nel funzionigramma aziendale.

Processi strumentali

Sono stati inoltre individuati i processi strumentali nel cui ambito potrebbero, in linea di principio, verificarsi le condizioni, trovare applicazione gli strumenti e/o i mezzi per la commissione dei seguenti illeciti:

- negoziazione e stipulazione dei contratti
- gestione degli adempimenti e dei provvedimenti amministrativi
- gestione delle visite ispettive
- gestione delle richieste di ottenimento di finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte della Pubblica Amministrazione
- acquisto di beni e servizi
- gestione delle consulenze e degli incarichi professionali
- selezione, assunzione e gestione del personale
- gestione dei rimborsi spese e delle spese di rappresentanza
- gestione delle liberalità: donazioni, sponsorizzazioni ed omaggi
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- formazione del bilancio e altri adempimenti societari
- rapporti con soci e collegio sindacale
- gestione e manutenzione dei sistemi informativi, nonché della sicurezza dei sistemi e delle reti di telecomunicazione
- gestione degli incassi e dei pagamenti
- erogazione crediti
- gestione degli utilizzi della provvista concessa dal sistema bancario
- sviluppo nuovi prodotti/mercati
- gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione.

Nella predisposizione del Modello sono stati altresì considerati i seguenti elementi:

- la corretta separazione delle attribuzioni conferite alle diverse funzioni aziendali, attraverso una chiara distribuzione delle responsabilità e di adeguati livelli autorizzativi;
- la formalizzazione dell'attribuzione di poteri (ivi inclusi i poteri di firma) in coerenza con le responsabilità assegnate;
- la veridicità, verificabilità, coerenza, congruità e tracciabilità di ogni operazione e transazione;
- l'esistenza di regole comportamentali volte a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto del principio di legalità;
- l'esistenza e la coerenza di sistemi informativi orientati alla segregazione delle funzioni e della protezione delle informazioni in essi contenute da parte di soggetti non autorizzati, con particolare riferimento ai sistemi gestionali e contabili;
- lo svolgimento periodico di attività di controllo sui processi e sulle attività sensibili definite "a rischio di commissione reato";
- la continuità nella formazione del personale.

L'onere di verificare, in primo luogo, la corretta costante applicazione dei processi strumentali descritti nel Modello, nonché dei principi posti dal Codice Etico è attribuito ai responsabili delle Funzioni aziendali, chiamati, a loro volta, ad interfacciarsi con l'Organismo di Vigilanza (affinché lo stesso sia costantemente informato di eventuali modifiche introdotte nell'organizzazione o nelle attività aziendali), cui possono richiedere pareri ed indicazioni di principio e orientamento.

Il Modello è sottoposto a verifica periodica da parte della Società e ad eventuale modifica qualora emergano violazioni delle prescrizioni poste dal Decreto ovvero si verificano mutamenti nella struttura organizzativa, nell'attività aziendale o nella normativa di riferimento, in modo tale da assicurare che i suoi contenuti si mantengano idonei a perseguire le finalità di prevenzione e protezione, oltre che aggiornati e conformi rispetto alla prescrizioni normative.

Le eventuali modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale sono sottoposte ad approvazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

Reati considerati nella redazione del sistema di controllo di Generalfinance.

Al fine di predisporre un Modello e dei Protocolli validi ed efficaci nella loro funzione esimente rispetto alla possibile estensione della responsabilità a carico di Generalfinance, la Società ha provveduto ad analizzare il contesto aziendale per individuare in quali settori della propria attività e secondo quali modalità si potrebbero potenzialmente verificare eventi pregiudizievoli rispetto agli obiettivi e alle finalità del Decreto.

Dall'intero catalogo dei Reati Presupposto sono stati così enucleati taluni Reati Presupposto, considerati rilevanti in quanto, all'esito dell'analisi condotta, le azioni o le omissioni che ne integrano la fattispecie, appaiono potenzialmente commissibili dai Destinatari, nel contesto dell'attività di Generalfinance.

Diversamente, altri Reati Presupposto (quali: delitti in materia di criminalità organizzata *ex art. 24-ter*, delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico *ex art. 25-quater*, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 25-quater.1*, delitti contro la personalità individuale *ex art. 25-quinquies*, abusi di mercato *ex art. 25-sexies*, reati transnazionali *ex artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146*, reati ambientali *ex art. 25-undecies*), sono stati tralasciati poiché giudicati non rilevanti per la Società in ragione della natura e delle caratteristiche delle attività effettivamente svolte.

Di seguito si riportano le fattispecie che sono state considerate nella predisposizione del Modello e dei Protocolli:

- 1- indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24);
- 2- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- 3- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25);
- 4- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- 5- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- 6- reati societari (art. 25-ter);
- 7- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- 8- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- 9- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- 10- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- 11- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).

1) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24).

In particolare, trovano applicazione i seguenti reati:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa (art. 640, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica (art. 640-ter c.p.).

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis).

In particolare, trovano applicazione i seguenti reati:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies);
- intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies);
- falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.).

3) Delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25).

In particolare, trovano applicazione i seguenti reati:

- concussione (art.317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.), anche nella forma aggravata (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)¹⁰;
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis).

4) Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis).

In particolare, trova applicazione il seguente reato:

- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.).

5) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1).

In particolare, trovano applicazione i seguenti reati:

- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.).

6) Reati societari (art. 25-ter).

In particolare, trovano applicazione i seguenti reati:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c., comma 2);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

¹⁰ L'art. 319 quater, comma 2, c.p. afferma, per la prima volta, la punibilità - sia pure con una pena sensibilmente inferiore a quella comminata per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio - del "concusso mediante induzione" (soggetto privato) che sia stato indebitamente indotto alla dazione o alla promessa di denaro o altra utilità dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che abbia abusato della propria qualità o delle proprie funzioni.

- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629-bis c.c.)
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)¹¹;
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (2638 c.c.);
- falso in prospetto (173-bis Testo Unico della Finanza, D.lgs. 58/1998).

7) Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies).

In particolare, trovano applicazione i seguenti reati:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 comma 3 c.p.).

8) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies).

In particolare, trovano applicazione i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648 ter-1 c.p.)¹².

9) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).

Si tratta dei seguenti reati, previsti dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (*"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio"*):

- messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa. (art. 171 comma 1, lett. A-bis e comma 3 Legge n. 633/1941);

11 Art. 2635 Corruzione tra privati "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

3. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. (...)"

12 Art. 648-ter.1 codice penale, rubricato "Autoriciclaggio": "1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. 3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. 4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. 5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. 6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. 6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, comma 3).
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, comma 1, Legge n. 633/1941).
- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 ter Legge n. 633/1941);
- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 septies Legge n. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies Legge n. 633/1941).

10) Delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 25-decies).

In particolare, trovano applicazione i seguenti reati:

- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

11) Reato di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)

Occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre, dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (art. 22 "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato", comma 12 e 12-bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n.286 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione)¹³. Suddetta norma richiama, tra l'altro la fattispecie di cui all'articolo 603-bis, terzo comma, del Codice Penale "*intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*".

¹³ Il 9 agosto 2012 è entrato in vigore il D.lgs. 109/2012, il quale, modificando il D.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) amplia il novero dei Reati Presupposto includendovi le ipotesi di reato nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L'articolo 22, commi 12 e 12 bis dispone: "*Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno (...), ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000,00 (cinquemila/00) euro per ogni lavoratore impiegato*". E: "Le pene previste dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale."

Regole comportamentali di carattere generale

Comportamenti da tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le autorità amministrative di vigilanza indipendenti.

Ai Destinatari che, a qualunque titolo e per conto o nell'interesse di Generalfinance, intrattengano rapporti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o, più in generale, con la Pubblica Amministrazione e/o con le autorità amministrative di vigilanza indipendenti, è vietato di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato previste dal del Decreto.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione o Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere se non in forza di idonee deleghe di rappresentanza, ovvero specifiche autorizzazioni giustificate da motivi di competenza funzionale o professionale;
- promettere o effettuare erogazioni in denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, per ottenere benefici per la Società;
- promettere o concedere vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, italiane o straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- accordare omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (regalie che eccedano le normali pratiche commerciali o di cortesia). Eventuali omaggi devono essere autorizzati e in ogni caso documentati in modo adeguato anche al fine di consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti in errore di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata;
- esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi rispetto a quelli cui erano originariamente destinate;

E' fatto obbligo ai Destinatari che, per conto della Società, intrattengano rapporti con l'autorità giudiziaria (nell'ambito di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura) di applicare tali regole comportamentali anche in detti rapporti.

Per una trattazione più approfondita delle summenzionate fattispecie di Reato Presupposto, delle attività sensibili, dei principi generali di comportamento e delle modalità operative che i Destinatari devono porre in essere nell'esercizio della propria attività si rimanda ai Protocolli Operativi, nella Parte Speciale del Modello, e, in particolare a quello relativo alla "**Gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione**".

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai delitti informatici e trattamento illecito di dati.

La Società adotta le seguenti misure atte a mitigare il rischio di commissione delle fattispecie di reato previste dall'art. 24-bis del Decreto:

- l'accesso alle informazioni che risiedono sui server aziendali, ivi inclusi i client, è limitato da strumenti di autenticazione;
- l'Amministratore di Sistema è munito di credenziali di autenticazione;
- l'accesso alle applicazioni, da parte del personale I.T., è garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- la rete di trasmissione dati aziendale è protetta da adeguati strumenti di limitazione degli accessi (*firewall* e *proxy*);

Ai Destinatari designati o incaricati della gestione e manutenzione di *server*, *client*, applicazioni, apparati e infrastrutture di rete, nonché a tutti coloro cui sono state assegnate *password* e chiavi di accesso al sistema informativo aziendale ed al personale coinvolto nella pianificazione e nell'effettuazione delle attività di installazione di apparecchiature connesse con i sistemi di videosorveglianza è fatto divieto di agire in maniera difforme dalle disposizioni aziendali e dalle procedure pubblicate nel Regolamento aziendale per l'utilizzo del sistema informativo] che, in questa sede, si richiama integralmente. In particolare, i Destinatari:

- accedono ai client e alle risorse rese loro disponibili solo utilizzando le proprie univoche credenziali di autenticazione;
- accedono al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
- assicurano l'integrità e la non alterabilità dei dati, delle informazioni e dei programmi informatici che costituiscono lo strumento di svolgimento dell'attività lavorativa nonché dell'intero patrimonio informatico e telematico della società;
- contribuiscono alla promozione di un adeguato livello di salvaguardia del patrimonio informatico e telematico, sia esso pubblico o privato, conformemente alle modalità di controllo preventivo e successivo attivate dalla Società;
- si astengono da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informativo aziendale o di terzi;
- si astengono dal porre in essere condotte finalizzate ad alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura.
- nell'ambito delle attività connesse al servizio di vigilanza, si astengono dall'installare apparecchiature difformi da quanto previsto nelle specifiche contrattuali e, comunque, apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni.

Per una trattazione più approfondita delle summenzionate fattispecie di Reato Presupposto, delle attività sensibili, dei principi generali di comportamento e delle modalità operative che i Destinatari devono porre in essere nell'esercizio della propria attività si rimanda ai Protocolli Operativi, della Parte Speciale del Modello, e, in particolare a quello relativo alla "**Gestione e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi**".

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Ai Destinatari che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento di cui all'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001 è fatto divieto di rimettere consapevolmente in circolazione denaro contraffatto, anche qualora ricevuto in buona fede.

Per una trattazione più approfondita delle fattispecie di Reato Presupposto, delle attività sensibili, dei principi generali di comportamento e delle modalità operative che i Destinatari devono porre in essere nell'esercizio della propria attività si rimanda ai Protocolli Operativi, nella Parte Speciale del Modello e, più in particolare, a quelli relativo all'"**Approvvigionamento di beni, servizi, consulenze ed incarichi professionali**" e alla "**Gestione della tesoreria**".

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati societari.

Ai Destinatari che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati societari (ivi inclusi i componenti del CdA) di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 è richiesto di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale prevista dalla legge.

È inoltre fatto espresso divieto di:

- rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni, comunicazioni sociali, dati falsi o lacunosi, comunque non rispondenti alla realtà, ovvero predisporre comunicazioni sociali che non rappresentino in modo veritiero la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente (mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti) od ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parti dei Soci e del Collegio Sindacale.

Per una trattazione più approfondita delle fattispecie di Reato Presupposto, delle attività sensibili, dei principi generali di comportamento e delle modalità operative che i Destinatari devono porre in essere nell'esercizio della propria attività si rimanda ai Protocolli Operativi, nella Parte Speciale del Modello e, più in particolare, a quelli relativo alla "**Gestione dei rapporti con i soci e con gli organi di controllo**" ed alla "**Gestione contabilità, controllo di gestione e redazione del bilancio fiscale**".

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La Società promuove la diffusione della cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte sui luoghi di lavoro, richiedendo, ad ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure aziendali adottate in materia di sicurezza.

In via generale è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione del sistema sicurezza sul lavoro, di dare attuazione alle misure di prevenzione e di protezione predisposte a presidio dei rischi connessi alla sicurezza identificati nei Documenti di Valutazione dei Rischi (di seguito "DVR").

In particolare, in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008, e ss. mm. ii., nonché in coerenza con la ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità in materia di sicurezza, si richiede:

- ai soggetti aziendali (datore di lavoro, suoi delegati, dirigenti e preposti) ed alle funzioni aziendali a vario titolo coinvolte nella gestione della sicurezza, di svolgere i compiti loro attribuiti dalla Società nel rispetto delle procure e/o deleghe ricevute, delle misure di prevenzione adottate e delle procedure aziendali esistenti, avendo cura di informare e formare il personale che, nello svolgimento delle proprie attività, sia esposto a rischi connessi alla sicurezza;
- ai soggetti nominati dalla Società ai sensi del D.lgs. 81/2008 (quali a titolo esemplificativo: il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, gli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione; gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, gli addetti al primo soccorso) di svolgere i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel D.V.R., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni;
- ai preposti di vigilare sulla corretta osservanza da parte di tutti i lavoratori delle misure e delle procedure di sicurezza adottate, segnalando eventuali carenze o disallineamenti del sistema sicurezza, nonché comportamenti ad esso contrari;
- a tutti i Destinatari di aver cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone che hanno accesso alle strutture della Società e di osservare le misure, le procedure di sicurezza e le istruzioni aziendali.

Ogni comportamento contrario al sistema sicurezza adottato dalla Società è adeguatamente sanzionato nell'ambito di un procedimento disciplinare conforme alle previsioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.

Per una trattazione più approfondita delle fattispecie di Reato Presupposto, delle attività sensibili, dei principi generali di comportamento e delle modalità operative che i Destinatari devono porre in essere nell'esercizio della propria attività si rimanda ai Protocolli Operativi, nella Parte Speciale del Modello e, più in particolare, a quelli relativo alla "**Gestione degli adempimenti previsti in materia di sicurezza e salute sul lavoro**".

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

I Destinatari che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita di cui all'art. 25-octies del Decreto, sono tenuti,

con riferimento ai clienti a:

- identificare correttamente la controparte contrattuale e, in caso di rapporto finanziario per il quale sia applicabile la disciplina volta al contrasto al riciclaggio e al terrorismo: raccogliere tutte le informazioni necessarie al corretto adempimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente, del legale rappresentante, del titolare effettivo e dell'eventuale delegato ad operare; raccogliere informazioni su natura e scopo del rapporto continuativo; raccogliere tutte le informazioni rilevanti ai fini della valutazione del rischio riciclaggio, quali ad esempio le informazioni sulla attività svolta e quelle relative alla situazione economico-finanziaria;
- riscontrare, secondo un approccio basato sul rischio, le informazioni ottenute dalla clientela mediante il ricorso a banche dati autonome (pubblici registri, info-provider esterni);
- riscontrare l'esistenza di dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità, quali protesti e procedure concorsuali in atto;
- accertare che l'eventuale soggetto terzo del quale la Società si avvale per l'esecuzione degli adempimenti in merito all'adeguata verifica della clientela, rientri tra quelli normativamente individuati e adempia correttamente alla prescrizioni di legge, ottenendo da questi idonea attestazione di aver provveduto ad adempiere personalmente e in presenza del cliente gli adempimenti posti a suo carico;
- analizzare le transazioni di importo (singolo o frazionato) pari o superiore al limite massimo previsto dalla legge, concluse durante tutta la durata del rapporto, al fine di verificare che le

stesse siano compatibili con la conoscenza che la Società ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi (controllo costante nel corso del rapporto);

- effettuare pagamenti su conti correnti di banche operanti in paesi elencati nelle liste "tax heaven" o in favore di società off-shore solo previa autorizzazione espressa da parte della funzione competente;
- utilizzare o impiegare solo risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate;

Con riferimento ai fornitori a:

- scegliere i fornitori secondo regole predefinite di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertare la rispettabilità e l'affidabilità di fornitori e dei partner commerciali e finanziari prima di avviare con gli stessi rapporti d'affari, anche attraverso l'acquisizione di informazioni sui rispettivi soci ed amministratori;
- definire per iscritto le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con fornitori, partner commerciali e finanziari nonché con le società partecipate o controllate;
- prevedere, nel testo dei contratti, l'impegno delle controparti a fornire tutte le informazioni necessarie alla loro corretta identificazione, nonché gli eventuali aggiornamenti dei dati stessi in costanza di rapporto;
- verificare periodicamente l'allineamento tra le condizioni di mercato e le condizioni applicate nei rapporti con i soggetti di cui al punto che precede.

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- acquistare beni o servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato, senza prima aver effettuato verifiche sulla provenienza;
- accettare pagamenti in denaro contante per importi superiori a quelli stabiliti dalla legge;
- emettere assegni bancari e postali per importi superiori a quelli previsti dalla normativa vigente che non rechino l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- girare per l'incasso assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente a soggetti diversi da banche o Poste Italiane S.p.A.;
- effettuare versamenti su conti correnti cifrati o presso Istituti di credito privi di insediamenti fisici;
- effettuare pagamenti nei confronti di soggetti insediati in paesi definiti "non cooperativi" secondo le indicazioni della Banca d'Italia e del GAFI, in violazione delle norme specificamente previste dalla legge;
- procedere con l'apertura di rapporti continuativi o porre in essere operazioni qualora si ritenga che sussistano elementi tali da far ragionevolmente sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo deve procedere con la segnalazione di operazione potenzialmente sospetta.

Per una trattazione più approfondita delle fattispecie di Reato Presupposto, delle attività sensibili, dei principi generali di comportamento e delle modalità operative che i Destinatari devono porre in essere nell'esercizio della propria attività si rimanda ai Protocolli Operativi, nella Parte Speciale del Modello e, più in particolare, a quelli relativo all'"**Approvvigionamento di beni, servizi, consulenze ed incarichi professionali**", alla "**Gestione della tesoreria**" ed alla "**Gestione contabilità, controllo di gestione e redazione del bilancio fiscale**".

Comportamenti da tenere nell'ambito delle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Ai Destinatari che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-novies del Decreto è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

Ai Destinatari è fatto espresso divieto di:

- ricorrere alla forza fisica, a minacce, all'intimidazione ovvero di promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre colui il quale può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a renderne di false nei confronti dell'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Società o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio;
- omettere di fornire informazioni dovute o di effettuare le opportune comunicazione agli organi preposti al fine di consentire la dazione di denaro, altra utilità o vantaggio a pubblici servizi o terzi, essendo a conoscenza che tale dazione costituisce la conseguenza di un'indebita richiesta proveniente da pubblici ufficiali, incaricati di pubblici servizi;
- promettere denaro o altra utilità agli amministratori, al direttore generale, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, ai sindaci e ai liquidatori, affinché compiano atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o di fedeltà;
- accettare - per ciò che concerne gli amministratori, il direttore generale, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori - denaro o altra utilità al fine di compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o di fedeltà.

Per una trattazione più approfondita delle fattispecie di Reato Presupposto, delle attività sensibili, dei principi generali di comportamento e delle modalità operative che i Destinatari devono porre in essere nell'esercizio della propria attività si rimanda ai Protocolli Operativi, nella Parte Speciale del Modello.

* * *

In caso di dubbi sulla corretta interpretazione delle regole comportamentali indicate, i Destinatari potranno richiedere chiarimenti al proprio responsabile, il quale potrà - a sua volta - consultare l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo

Oltre all'adozione e all'efficace attuazione del Modello volto a prevenire la commissione di reati presupposto da parte dei soggetti qualificati, il Decreto prevede che gli Enti possano essere esentati da responsabilità qualora abbiano anche istituito un apposito organo "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" (articolo 6, comma 1, lettera "b") chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del predetto modello e a curarne l'aggiornamento.

Per tale motivo il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione del 27 ottobre 2015, contestualmente all'adozione del Modello, ha istituito l'Organismo di Vigilanza ("OdV"), conferendogli idonei poteri di iniziativa e controllo, affinché possa puntualmente ed efficacemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte di tutti i Destinatari.

Ritenuto che la Circolare n. 288/2015 emanata da Banca d'Italia e recante le *Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari* prevede (al TITOLO III - Capitolo 1 - SEZIONE II) che "l'organo con funzioni di controllo svolge, di norma, le funzioni di organismo di vigilanza - eventualmente istituito ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti", avvalendosi della facoltà introdotta dalla legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di Stabilità) - che ha introdotto il comma 4-bis all'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 - il CdA ha deciso di affidare le funzioni dell'OdV. al Collegio Sindacale.

Requisiti dell'OdV e dei suoi componenti.

Autonomia

Generalfinance assicura che l'OdV posseda e mantenga autonomia di iniziativa e di controllo oltre che libertà di esercitare i propri compiti e prerogative in via continuativa, al di fuori dei processi operativi societari, in un contesto privo di ogni forma di interferenza o condizionamento da parte dei soci, dei componenti dell'organo amministrativo (nei cui confronti svolge report informativi diretti) e dei soggetti dotati di funzioni dirigenziali.

Onorabilità e indipendenza

I membri dell'OdV sono scelti tra soggetti in possesso di un adeguato profilo etico e professionale, che non siano in rapporti di coniugio o parentela con i Consiglieri di Amministrazione. Possono essere nominati componenti dell'Organismo i dipendenti¹⁴ della Società ed i professionisti esterni, i quali, tuttavia, non debbono avere con la Società rapporti tali da poter integrare ipotesi di conflitto di interessi. Al riguardo, i compensi ad essi riconosciuti non costituiscono ipotesi di conflitto di interessi.

Professionalità

Generalfinance verifica il possesso di conoscenze professionali, tecniche e pratiche da parte dei membri dell'OdV tali da consentir loro di svolgere efficacemente la propria attività.

Compiti e funzioni dell'OdV.

L'attività dell'OdV deve essere improntata al rispetto dei principi generali di seguito elencati:

- comportamento etico;
- esecuzione imparziale delle attività di verifica;
- indipendenza dall'attività oggetto della verifica;
- approccio basato sull'evidenza.

L'OdV è tenuto a vigilare costantemente, attraverso poteri ispettivi e di indagine, circa:

- l'efficacia del Modello rispetto alla prevenzione e all'impedimento della commissione dei Reati Presupposto. La disamina del Modello Organizzativo dovrà conseguire valutazioni in merito alla reale capacità dello stesso di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
- l'attuazione e l'osservanza del Modello nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;

¹⁴ I componenti che hanno un rapporto di lavoro subordinato con la Società decadono automaticamente dall'incarico di membro qualora cessi suddetto rapporto lavorativo, quale che sia la causa di sua interruzione.

- la conformità, rispetto al Modello, di determinate operazioni o specifici atti, posti in essere nell'ambito delle aree di attività sensibili;
- il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello con particolare attenzione alle criticità o agli scostamenti, anche in relazione alla regolarità e correttezza dei flussi informativi e delle segnalazioni cui sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- la diffusione tra i Destinatari della conoscenza e della comprensione del Modello e l'adeguatezza dei comportamenti individuali riscontrati in ambito aziendale;
- lo svolgimento, da parte della Società, delle iniziative di informazione e formazione relative al Modello.

L'OdV si occupa inoltre di:

- formulare proposte al CdA per gli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello, rese necessarie da significative violazioni delle prescrizioni del Modello, da rilevanti modificazioni dell'assetto interno della società, delle attività d'impresa o delle relative modalità di svolgimento; da intervenute modifiche normative;
- predisporre, su base almeno annuale, una relazione informativa riguardante le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvede a coordinarsi e collaborare con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;

All'atto della nomina il CdA attribuisce all'OdV un budget di spesa annuale, da impiegarsi, in piena autonomia economica e gestionale, esclusivamente per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni. Eventuali superamenti del budget determinati da necessità specifiche saranno comunicati dall'OdV al CdA. Nello svolgimento della propria funzione l'OdV, a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali specifici richiesti per l'espletamento della propria attività, potrà avvalersi, ove necessario, della collaborazione di risorse professionali interne ed esterne.

Per lo svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo può:

- emanare disposizioni volte a regolare le proprie attività nonché a predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni che devono pervenirgli dalle funzioni aziendali;
- accedere, senza autorizzazioni preventive, ad ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni che gli sono attribuite dal Decreto;
- disporre che sia i Responsabili delle Direzioni aziendali, sia i Destinatari forniscano tempestivamente nei suoi confronti tutte le informazioni, i dati e/o le notizie che sono loro richieste affinché esso possa approfondire le attività aziendali rilevanti e verificare l'effettiva attuazione del Modello e del Codice Etico;
- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità, nei casi in cui ciò si renda necessario, in occasione delle attività di verifica e controllo ovvero di proposta di aggiornamento/integrazione del Modello.

Conservazione di documenti, report, segnalazioni e flussi informativi.

Al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi, l'OdV conserva le informazioni e la documentazione (cartacea e/o informatica, ivi compresa la reportistica prevista dal Modello) trasmesse nonché quella pervenutegli nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.

I documenti in formato elettronico sono conservati in una cartella protetta da credenziali di autenticazione, mentre quelli in formato cartaceo sono custoditi in un apposito archivio presso la Società, cui hanno accesso solo i componenti dell'OdV ovvero i soggetti a ciò da esso espressamente autorizzati.

Flussi informativi

A norma dell'art. 6, comma 2, lettera d) del Decreto, tra le esigenze cui deve rispondere il Modello è specificata la previsione di "*obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*".

L'OdV deve essere dunque informato dai Destinatari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto o che comunque rappresentano infrazioni alle regole societarie. Allo stesso modo nei suoi confronti deve essere trasmesso ogni documento volto a denunciare tali circostanze.

Le segnalazioni nei confronti dell'OdV devono essere pertinenti rispetto alle finalità di cui al Decreto ed in particolare, possono riguardare:

- (i) la commissione o tentata commissione di uno dei Reati Presupposto da parte di uno, o più, dei Destinatari;
- (ii) la violazione o l'elusione fraudolenta dei principi e delle prescrizioni del Modello, dei Protocolli e del Codice Etico da parte di uno, o più, dei Destinatari.

L'OdV assicura che i segnalanti siano protetti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, garantendo massima riservatezza nel trattamento della segnalazione e della sua provenienza, fatti salvi comunque gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società.

Le segnalazioni possono essere inviate alternativamente e senza preferenza: a mezzo posta elettronica – utilizzando l'apposito indirizzo di posta elettronica, opportunamente reso noto a tutti i Destinatari – ovvero a mezzo lettera/nota scritta indirizzata al Presidente dell'OdV.

I Destinatari sono liberi di decidere se trasmettere le segnalazioni firmandole ovvero se inviarle in forma anonima. In tale ultima ipotesi, tuttavia, l'OdV ne valuta preliminarmente la fondatezza e la rilevanza (rispetto ai propri compiti) e considera esclusivamente quelle che non hanno contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio. Nella descrizione di dettaglio del comportamento che origina la segnalazione i Destinatari non devono fornire informazioni che non siano attinenti all'oggetto della comunicazione.

L'OdV valuta tutte le segnalazioni che riceve e, in caso di comunicazioni in malafede o prive di riscontri, si riserva di archiviare quanto ricevuto cancellando eventuali riferimenti che possano ricondurre a soggetti segnalati.

Regole di funzionamento.

La costituzione, la composizione e il funzionamento dell'OdV sono disciplinate da apposito Regolamento (il "Regolamento OdV") approvato dal Cda.

Il Sistema Sanzionatorio

La definizione di un sistema sanzionatorio, applicabile in caso di violazione delle disposizioni del presente Modello e dei principi del Codice Etico, costituisce condizione necessaria per garantire l'efficace attuazione del Modello stesso, nonché presupposto imprescindibile per consentire alla Società di beneficiare dell'esimente dalla responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione e dagli esiti di un procedimento penale eventualmente avviato nei casi in cui la violazione integri un'ipotesi di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto tra l'autore della violazione e la Società, del rilievo e gravità della violazione commessa nonché del ruolo e responsabilità dell'autore.

In generale, le violazioni possono essere classificate come segue:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni aziendali;
- comportamenti che integrano una grave trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e la Società, in quanto si tratti di condotte preordinate in modo univoco a commettere un reato;
- comportamenti che integrano l'omessa vigilanza, la negligenza ovvero l'imperizia di amministratori, Responsabili di Direzione o Responsabili di funzione che non abbiano saputo individuare e, conseguentemente, eliminare, violazioni del Modello e, nei casi più gravi, perpetrazione di reati. Suddette manchevoli condotte comportano per la Società l'obbligo di assumere opportune misure sanzionatorie disciplinari con riferimento, da una parte, alla natura e gravità del comportamento attuato e, dall'altra, alla qualifica del soggetto che lo ha realizzato.

L'esistenza di un sistema sanzionatorio connesso al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico è portato a conoscenza dei Destinatari attraverso mezzi idonei.

Sanzioni per il personale dipendente.

In relazione al personale dipendente, la Società rispetta le regole di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e le previsioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati, sia con riguardo alle sanzioni comminabili, che alle modalità di esercizio del potere disciplinare.

A tal fine, l'inosservanza - da parte del personale dipendente - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello e dei principi stabiliti nel Codice Etico costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 cod. civ. nonché illecito disciplinare.

Inoltre, l'adozione, da parte di un dipendente della Società, di un comportamento qualificabile, in base a quanto sopra indicato, come "illecito disciplinare", costituisce inoltre violazione dell'obbligo di operare con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dai vigenti CCNL.

Al personale dipendente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- ammonizione verbale, ammonizione scritta, multa nella misura disciplinata dal CCNL applicato (c.d. sanzioni conservative), sospensione dal servizio e dalla retribuzione nella misura disciplinata dal CCNL applicato;
- licenziamento disciplinare (c.d. provvedimento disciplinare risolutivo).

Al fine di evidenziare i criteri di correlazione tra le violazioni e i provvedimenti disciplinari si precisa che:

- a) incorre nei provvedimenti disciplinari conservativi il dipendente che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico (ad es. non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni richieste, ometta di svolgere i controlli di cui al sistema di controllo interno, ecc.) o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle

prescrizioni contenute nel Modello, dovendosi pertanto ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società;

- b) incorre nei provvedimenti disciplinari risolutivi il dipendente che adotti, nello svolgimento delle attività sensibili un comportamento:
- non conforme alle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico diretto in modo univoco alla commissione di un Reato Presupposto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una mancanza di disciplina e di diligenza talmente grave da ledere la fiducia della Società nei suoi confronti;
 - in palese contrasto con le prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione, a carico della Società, delle misure sanzionatorie previste dal Decreto ovvero un nocimento morale e materiale sì grave da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, neppure in via temporanea.

La Società non adotta alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente senza il rispetto delle procedure previste nel CCNL.

I principi di correlazione e proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione irrogata sono applicati facendo riferimento ai seguenti parametri:

- gravità della violazione commessa;
- mansione, ruolo, responsabilità e autonomia del dipendente;
- prevedibilità dell'evento;
- intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- comportamento complessivo dell'autore della violazione, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari nei termini previsti dal CCNL;
- altre particolari circostanze che caratterizzano la violazione.

Sanzioni per i lavoratori subordinati con la qualifica di dirigenti.

L'inosservanza - da parte dei dirigenti - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza e dei principi stabiliti nel Codice Etico, determina l'applicazione delle sanzioni di cui alla contrattazione collettiva, nel rispetto degli artt. 2106, 2118 e 2119 cod. civ., nonché dell'art. 7 della Legge 300/1970.

In via generale, al personale dirigente possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- multa;
- sospensione dal lavoro;
- risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

L'accertamento di eventuali violazioni, nonché dell'inadeguata vigilanza e della mancata tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, determinano a carico dei lavoratori con qualifica dirigenziale, la sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa, fermo il diritto del dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria e cautelare per un periodo non superiore a tre mesi, l'assegnazione ad incarichi diversi nel rispetto dell'art. 2103 cod. civ.

Nei casi di gravi violazioni, la Società può procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2119 cod. civ.

La Società non adotta alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dirigente senza il rispetto delle procedure previste nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato per i Dirigenti.

Sanzioni per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza.

L'inosservanza - da parte dei collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza della Società - delle disposizioni e delle procedure previste nel Modello, ivi inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, e dei principi stabiliti nel Codice Etico, determina, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà della Società di richiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di detti comportamenti, inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.

Misure nei confronti degli amministratori.

In caso di violazione accertata del Modello o del Codice Etico da parte di uno o più amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, affinché provvedano ad assumere o promuovere le iniziative più opportune ed adeguate, in relazione alla gravità della violazione rilevata e conformemente ai poteri previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto sociale.

In particolare, in caso di violazione del Modello da parte di uno o più amministratori, il CdA può procedere direttamente, in base alla entità e gravità della violazione commessa, all'irrogazione della misura sanzionatoria del richiamo formale scritto ovvero della revoca anche parziale dei poteri delegati e delle procure conferite.

In caso di violazioni del Modello, da parte di uno o più amministratori, dirette in modo univoco ad agevolare o istigare la commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto ovvero a commetterlo, le misure sanzionatorie (quali a mero titolo di esempio, la sospensione temporanea dalla carica e, nei casi più gravi, la revoca dalla stessa) sono adottate dall'Assemblea dei Soci, su proposta del CdA o del Collegio Sindacale.

Misure nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali.

La violazione delle prescrizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei soggetti aventi rapporti contrattuali, commerciali o accordi di partnership con la Società, determina in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ovvero il diritto di recedere dal medesimo, ferma restando la facoltà di Generalfinance di richiedere il risarcimento dei danni che siano una conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Decreto.

Il Codice Etico

Il Codice Etico costituisce parte integrante e sostanziale del Modello.

Generalfinance, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto dei principi di legalità, lealtà, correttezza e responsabilità, ha adottato un Codice Etico finalizzato a sancire con chiarezza le regole e l'insieme dei valori che la Società riconosce, accetta e condivide, nel convincimento che l'etica nella conduzione della propria attività sia da perseguire quale condizione di successo per l'esercizio dell'impresa.

Suddetto Codice esprime quindi i principi etici fondamentali essenziali e funzionali affinché si possa realizzare una corretta collaborazione con la Società, ad ogni livello. In quest'ottica, i principi che esso esprime costituiscono un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello e dei Protocolli, avuto riguardo alle dinamiche aziendali - sia interne, che con i terzi - al fine di rendere effettivamente operante la scriminante prevista all'articolo 6 del Decreto.

Il Codice Etico ha efficacia cogente per i Destinatari e si rivolge inoltre a tutti coloro che hanno rapporti di collaborazione o consulenza con Generalfinance. Esso stabilisce, quale punto cardine del medesimo, il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti e sancisce i principi di comportamento cui tali soggetti devono attenersi nello svolgimento quotidiano delle proprie attività.

A seguito della sua adozione ed ogniqualvolta intervenga un suo aggiornamento, il Codice Etico è consegnato ai componenti degli organi sociali, a tutti i lavoratori dipendenti ed in posizione apicale, ai collaboratori ed ai consulenti della Società.

I contratti di collaborazione e fornitura in essere con Generalfinance sono rivisti in modo da prevedere l'esplicito riferimento al Codice Etico nonché la possibilità di configurare l'eventuale inosservanza delle norme del medesimo quale causa di inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

L'importanza che il Codice Etico riveste per la Società e la sua efficacia cogente sono comprovate inoltre dalla previsione di apposite sanzioni in caso di violazione dello stesso.

Diffusione del Modello, dei Protocolli e del Codice Etico.

Generalfinance, consapevole dell'importanza che gli aspetti formativi e informativi assumono in una prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutto il personale dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello e dei principi del Codice Etico.

In particolare, le attività di informazione e formazione nei confronti dei Destinatari sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio-reato. In ogni caso, l'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto e le prescrizioni del Modello, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di divulgazione in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Società.

L'attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro saranno inserite nell'organizzazione aziendale. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

Tali attività sono gestite in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

Con riguardo alla diffusione del Modello nel contesto aziendale Generalfinance si impegna a:

- inviare una comunicazione a tutto il personale avente ad oggetto l'avvenuta adozione del presente Modello;
- pubblicare il Modello, i Protocolli e il Codice Etico sulla intranet aziendale e/o su qualsiasi altro strumento di comunicazione ritenuto idoneo;
- organizzare attività formative dirette a diffondere la conoscenza del Decreto e delle prescrizioni del Modello, dei Protocolli e del Codice Etico nonché pianificare sessioni di formazione per il personale in occasione di loro aggiornamenti e/o modifiche, nelle modalità ritenute più idonee.

La documentazione relativa alle attività di informazione e formazione sarà conservata a cura dell'Ufficio Segreteria, disponibile per la consultazione da parte dell'Organismo di Vigilanza nonché per chiunque sia legittimato a prenderne visione.

Inoltre sono fornite ai terzi (fornitori, consulenti, partner commerciali) apposite informative sull'adeguamento della Società alle prescrizioni del Decreto e sull'adozione del Codice Etico.

Adozione e aggiornamento

Costituiscono responsabilità del CdA l'adozione, l'aggiornamento, l'adeguamento e qualsiasi altra modifica del Modello conseguente a:

- significative violazioni delle previsioni del Modello;
- identificazione di nuove attività sensibili, connesse all'avvio di nuove attività da parte della Società, o variazioni di quelle precedentemente individuate;
- mutamenti dell'assetto organizzativo della Società;
- identificazione di possibili aree di miglioramento del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza a seguito delle periodiche attività di verifica e monitoraggio;
- modifiche normative ed evoluzioni dottrinali e giurisprudenziali in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza segnala al CdA la necessità di procedere a modifiche o aggiornamenti del Modello.